

FONDO PENSIONE GEPRE

Sede in Roma, via Albenga n. 33 (00183)

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1317

Codice fiscale 96166030583

STATUTO

Sommario

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO.....	4
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti	4
Art. 2 - Forma giuridica	4
Art. 3 - Scopo.....	4
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	4
Art. 4 - Regime del Fondo	4
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione	4
Art. 6 - Scelte di investimento	6
Art. 7 - Spese	6
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	7
Art. 8 - Contribuzione.....	7
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	7
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche	8
Art. 11 - Erogazione della rendita.....	9
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	10
Art. 13 - Anticipazioni.....	11
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI	11
A - Organizzazione del Fondo.....	11
Art. 14 - Organi del Fondo	11
Art. 15 - Assemblea dei Delegati, criteri di costituzione e composizione	11
Art. 16 - Assemblea dei Delegati, attribuzioni	12
Art. 17 - Assemblea dei Delegati, modalità di funzionamento e deliberazioni	12
Art. 18 - Consiglio di amministrazione, criteri di costituzione e composizione.....	14
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori.....	14
Art. 20 - Consiglio di amministrazione, attribuzioni	14
Art. 21 - Consiglio di amministrazione, modalità di funzionamento e responsabilità.....	15
Art. 22 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione	16
Art. 23 - Collegio Sindacale, criteri di costituzione	17
Art. 24 - Collegio Sindacale, attribuzioni	17
Art. 25 - Collegio Sindacale, modalità di funzionamento e responsabilità	18
Art. 26 - Direttore generale.....	18
Art. 27 - Funzioni fondamentali	19
B - Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile.....	19
Art. 28 - Incarichi di gestione	19
Art. 29 - Depositario.....	20
Art. 30 - Conflitti di interesse	20

Art. 31 - Gestione amministrativa	20
Art. 32 - Sistema di contabilità, determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	21
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio	21
PARTE V - MODALITA' DI ADESIONE	21
Art. 34 - Adesione	21
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli iscritti	22
Art. 36 - Comunicazioni e reclami	22
Art. 36 bis - Mediazione	22
PARTE VI - NORME FINALI	23
Art. 37 - Modifica dello statuto	23

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il “FONDO PENSIONE GEPRE” (di seguito “Fondo”).
2. Il Fondo può essere destinatario di contributi a carico di lavoratori, di contributi a carico di datori di lavoro nonché di contributi a carico di entrambe le categorie, che generano l’adesione al Fondo c.d. “contributi di previdenza complementare”, ove previsto da contratti e/o da accordi collettivi, anche di secondo livello, da regolamenti aziendali, da accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero dalla legge. L’indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l’ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 38.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata del Fondo è relazioni.esterne@pec.gepre.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) con il numero 1317.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse dei Soci Aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.
2. Il Fondo non ha fini di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Al Fondo partecipano due categorie di Soci:
 - a) Lavoratori;
 - b) Datori di lavoro.
2. La categoria dei Lavoratori è costituita da persone che svolgono un’attività di lavoro

dipendente o parasubordinato, che aderiscano al Fondo in base a contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero ad accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro. Rientrano nella categoria dei Lavoratori, anche (i) le persone che svolgono un'attività di lavoro autonomo, (ii) coloro che non hanno o non hanno più un contratto in corso con un Datore di lavoro iscritto al Fondo e intendano versare direttamente contributi finalizzati alla costituzione di forme di previdenza complementare del sistema obbligatorio e (iii) coloro che conferiscono al Fondo il trattamento di fine rapporto (TFR), ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. L'adesione al Fondo presuppone che i soggetti indicati al comma precedente manifestino la loro volontà in tal senso, mediante la sottoscrizione della domanda di adesione, preceduta dalla consegna dello statuto e della documentazione informativa prevista dalla legge (c.d. adesione esplicita). La categoria dei Datori di lavoro è costituita dai soggetti che si avvalgono del lavoro e/o della collaborazione di persone che appartengono alla categoria dei Lavoratori, di cui al precedente comma 2, e per i quali sono tenuti al versamento al Fondo di contributi previsti da contratti e/o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero da accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, ai quali i medesimi aderiscano. Per quanto previsto dallo statuto e/o dal regolamento del Fondo, rientrano nella categoria dei Datori di lavoro anche i soggetti denominati committenti nelle fonti istitutive o in altri atti.
4. La categoria dei Lavoratori è composta da:
 - a) "vecchi iscritti" ovverosia prestatori di lavoro che alla data del 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari, comunque denominate, istituite prima del 15 novembre 1992;
 - b) "nuovi iscritti" ovverosia prestatori di lavoro che si trovano in condizione diversa da quella precedente.È consentita l'adesione al Fondo anche dei soggetti fiscalmente a carico dei Soci Lavoratori (aderenti).
6. Permangono nella categoria dei Lavoratori coloro che sono destinatari delle previsioni, in materia di previdenza complementare, stabilite dalle rispettive fonti istitutive che fruiscono di assegni straordinari in forma rateale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158, sulla base di accordi che ne prevedano la possibilità.
7. Permangono nella categoria dei Lavoratori, inoltre, coloro che hanno cessato di contribuire al Fondo, per rinuncia volontaria o per perdita dei requisiti di partecipazione, che non abbiano fatto richiesta di una delle prestazioni erogate dal Fondo, che comporti l'utilizzo dell'intera posizione individuale (c.d. montante contributivo), già denominati Soci silenti, nonché coloro che per qualunque causa non versino contributi, pur non cessando la partecipazione al Fondo.
8. La qualifica di Socio Lavoratore risulta acquisita, condizionatamente alla verifica dei requisiti richiesti, con accettazione della domanda di adesione. Qualora il Socio Lavoratore dovesse perdere la qualifica di aderente, ai sensi dell'art. 34, comma 8, non potrà esercitare il diritto di voto regolato da questo statuto e dal regolamento elettorale.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una scelta adeguata alle proprie esigenze. È prevista anche la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del/i profilo/i di investimento caratterizzato/i da combinazioni di comparti predefinite.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del trattamento di fine rapporto (TFR), ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma 3.
3. In caso di adesione ad una pluralità di comparti, il Lavoratore, all'atto dell'adesione stessa, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. Il Lavoratore può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione del Lavoratore.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le spese di seguito indicate.
 - a) in fase di adesione: la quota di adesione, ossia la somma una tantum stabilita dalle fonti istitutive o, in assenza, dal Consiglio di amministrazione, che per i Lavoratori può essere posta a carico del Datore di lavoro dalle stesse fonti istitutive;
 - b) in fase di accumulo: (b.1) la quota associativa annuale, ossia la somma stabilita e periodicamente aggiornata dal Consiglio di amministrazione, ove non sia determinata dalle fonti istitutive, che per i Lavoratori può essere posta a carico del Datore di lavoro dalle stesse fonti istitutive, e (b.2) la somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione in proporzione del patrimonio del singolo comparto;
 - c) in fase di riscatto della posizione individuale, di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, di erogazione delle rendite e/o di erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA): il rimborso forfettario delle spese di gestione, ossia la somma una tantum stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di addebito delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra i Soci le eventuali differenze fra le somme gravanti sugli stessi Soci - ai sensi del precedente comma 1 - e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del Datore di lavoro e del Lavoratore nonché mediante il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, del Datore di lavoro e del Lavoratore, può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito chiamato brevemente d.lgs. 252/2005).
3. Qualora il Lavoratore esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al precedente comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del Datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, il Lavoratore determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, mentre il contributo del Datore di lavoro può essere limitato ai valori stabiliti dalle fonti istitutive.
5. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente ovvero dalle fonti istitutive, indicati nella Nota informativa.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del Lavoratore né del Datore di lavoro, salvo diversa disposizione delle fonti istitutive ovvero volontà degli stessi. Qualora il Lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del Datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza di rapporto con il Datore di lavoro, il Lavoratore può sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del Datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di riattivazione del Lavoratore al Datore di lavoro e al Fondo. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. In caso di adesione di persone fiscalmente a carico, la contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del d.lgs. 252/2005 (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. Il Lavoratore può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale del lavoratore secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Lavoratore, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico del Lavoratore, di cui all'art. 7, comma 1.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti, se positivo. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun Lavoratore con cadenza mensile. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli articoli 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del d.lgs. 252/2005, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori del Lavoratore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del Lavoratore, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il Lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. Il Lavoratore che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 9, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dal Lavoratore per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. Il Lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. Il Lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla

data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta del Lavoratore, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, lo stesso può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA il Lavoratore può chiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue, a partire dal mese successivo alla comunicazione di revoca presentata al Fondo.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, il Lavoratore ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA s'intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. Il Lavoratore può chiedere al Fondo la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore del Lavoratore il 70% (settanta per cento) per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% (cinquanta per cento) per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Lavoratore può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. Il Lavoratore che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. Il Lavoratore che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, al Lavoratore è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. Il Lavoratore può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. Il Lavoratore può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il Lavoratore che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50% (cinquanta per cento) della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del Datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa solo per cause indipendenti dalla sua volontà che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare, anche parzialmente purché in misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento), ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 252/2005, fino all'intera posizione individuale maturata: (i) in caso di adesione su base individuale solo se la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo avvenga per licenziamento o altre cause indipendenti dalla sua volontà, (ii) in caso di adesione su base collettiva in caso di cessazione dell'attività lavorativa che ha determinato l'adesione al Fondo, a condizione che tale facoltà sia prevista dal contratto collettivo o dall'accordo aziendale. Il riscatto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 252/2005, può essere esercitato una sola volta;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa il Lavoratore della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso del Lavoratore prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. Il Lavoratore può conseguire una anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% (settantacinque per cento), per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% (settantacinque per cento), per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% (trenta per cento), per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% (settantacinque per cento) della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal Lavoratore per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte del Lavoratore con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A - Organizzazione del Fondo

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati, criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 10 (dieci) componenti, di seguito chiamati Delegati, dei quali 5 (cinque) in rappresentanza dei Lavoratori e 5 (cinque) in rappresentanza dei Datori di lavoro.

2. Le modalità di elezione dei Delegati sono disciplinate da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.
3. I Delegati restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati, attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito:
 - a) all'approvazione del Bilancio di esercizio;
 - b) alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, scelti anche fra i non Soci e determina l'eventuale emolumento dei componenti;
 - c) alla nomina e alla revoca del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione, rispettivamente in rappresentanza dei Lavoratori e dei Datori di lavoro;
 - d) alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio Sindacale, scelti anche fra i non Soci e determina l'emolumento dei componenti effettivi;
 - e) alla nomina e alla revoca dei Revisori contabili, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia svolta dal Collegio Sindacale, scelti anche fra i non Soci e determina relativi emolumenti;
 - f) all'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in merito:

- a) alla modifica dello statuto;
- b) all'eventuale scioglimento e messa in liquidazione del Fondo, con la conseguente nomina del liquidatore o dei liquidatori;
- c) a forme di integrazione, associazione o fusione con altri fondi pensione.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati, modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede del Fondo, su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio, inoltre, è convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei Delegati.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (pec) ovvero altri mezzi idonei a provare il ricevimento da parte del destinatario, spedita ai Delegati con almeno otto giorni di anticipo.

4. Nella lettera di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo e per quella in materia di integrazione, associazione o fusione con altri fondi pensione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
7. Il Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per Assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata, a maggioranza, dagli intervenuti e, in caso di disaccordo, dal più anziano dei presenti.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Presidente, assistito da un segretario, anche non Socio. I Delegati dei Lavoratori e dei Datori di lavoro debbono firmare un apposito foglio delle presenze che attesti la loro partecipazione all'Assemblea, in alternativa, il Presidente può disporre che i Delegati firmino in calce il verbale dell'Assemblea.
10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.
11. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, con l'utilizzo di piattaforme digitali di video conferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio e o video collegati a cura del Fondo, nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o il link di collegamento individuale alla piattaforma digitale di video conferenza scelta per lo svolgimento dell'Assemblea, che, in ogni caso, si intenderà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione, criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 4 (quattro) o 6 (sei) componenti, in base a quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, di cui la metà eletti in rappresentanza dei Lavoratori e l'altra metà eletti in rappresentanza dei Datori di lavoro.
2. All'atto della nomina del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea, inoltre, attribuisce gli incarichi di Presidente e Vice Presidente del medesimo Organo, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera c).
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi consecutivi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi ~~della loro carica~~, e possono essere eletti per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato un amministratore dovesse cessare dall'incarico, per qualsiasi motivo, l'Assemblea deve provvedere alla reintegra del Consiglio di amministrazione nel più breve tempo possibile.
2. Il mandato degli Amministratori subentrati ai sensi del comma 1, in sostituzione di quelli cessati, scade assieme a quello dei Consiglieri di amministrazione in carica al momento della reintegra dell'Organo.
3. Qualora venissero a cessare la metà o più degli Amministratori, quelli restati in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio di amministrazione, mediante nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 (due) riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione, attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

- b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- c) definisce la politica di remunerazione;
- d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- f) definisce i piani d'emergenza;
- g) effettua la valutazione interna del rischio;
- h) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- i) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- j) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- k) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- l) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- m) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- n) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- o) nomina il Direttore generale.

Rientrano, inoltre, tra le competenze del Consiglio:

- l'adeguamento dello statuto in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, da sottoporre, successivamente, all'esame dell'Assemblea;
- la segnalazione alla COVIP di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, indicando anche i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione, modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del medesimo Organo e si riunisce almeno una volta l'anno, anche in luogo diverso dalla sede del Fondo, purché in Italia, per deliberare in merito al progetto di Bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritenga necessario, nonché quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta.
2. La convocazione avviene con avviso spedito mediante telegramma o posta elettronica certificata (pec) a tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi con almeno tre giorni di anticipo, ovvero con almeno 48 ore di anticipo in caso di urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora dell'adunanza.
3. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi anche in video e/o audio conferenza, nonché con altri sistemi telematici che consentano la discussione simultanea e lo scambio di dati ed informazioni, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 5. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi.
 6. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
 7. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
 8. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del codice civile, nonché ogni altra previsione del codice civile ad essi direttamente applicabile.
 9. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c).
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, dinanzi ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea, intrattiene i rapporti del Fondo con le istituzioni, le parti sociali, i gestori delle risorse finanziarie e gli aderenti, definisce e sottoscrive accordi, convenzioni, strumenti assicurativi e finanziari, polizze e protocolli in materia di previdenza complementare e svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
4. Il Presidente - tra l'altro - ha il compito di intrattenere rapporti con la COVIP, con l'assistenza del Direttore generale, nonché di trasmettere alla stessa i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue funzioni ad alcuni dei suoi componenti, stabilendone i poteri e le modalità di esercizio.
6. In caso di comprovato impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano d'età.
7. Il comprovato e duraturo impedimento del Presidente e/o del Vice Presidente determina la cessazione dall'incarico, con obbligo dei componenti residui del Consiglio di amministrazione di convocare l'Assemblea, per adottare i provvedimenti del caso ai sensi

degli articoli 16 e 19 precedenti. Qualora non vi provveda il Consiglio di amministrazione entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento del duraturo impedimento, l'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 23 - Collegio Sindacale, criteri di costituzione

1. Il Collegio Sindacale è costituito da due componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che provvede anche alla nomina del relativo Presidente.
2. Nella nomina dei Sindaci deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie di Soci (Lavoratori e Datori di lavoro).
3. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Tutti i Sindaci devono essere Revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
6. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
7. I Sindaci restano in carica per tre esercizi consecutivi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. I Sindaci sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio (tre esercizi).

Art. 24 - Collegio Sindacale, attribuzioni

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della normativa e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento e, a tal fine, ha i doveri e i poteri stabiliti dalla legge.
2. Al Collegio Sindacale è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, da svolgere nel rispetto della legge e dei principi nazionali di revisione legale.
3. Al Collegio Sindacale sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
5. Il Collegio Sindacale ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che

abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del codice civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio stesso.

Art. 25 - Collegio Sindacale, modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, salvo legittimi impedimenti. La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
2. Le riunioni del Collegio Sindacale sono convocate dal suo Presidente con avviso spedito a tutti i Sindaci effettivi mediante telegramma o posta elettronica certificata (pec) con almeno tre giorni di anticipo, ovvero con almeno 48 ore di anticipo in caso di urgenza. Non si procede a convocazione formale qualora la data della riunione sia indicata nel verbale della riunione precedente e, in assenza di convocazione, le riunioni sono valide qualora siano presenti tutti i Sindaci effettivi.
3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I Sindaci effettivi devono assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio
7. I Sindaci effettivi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile, nonché ogni altra previsione del codice civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale attua le decisioni del Consiglio di amministrazione ed è preposto alla gestione del Fondo in base a principi di economicità ed efficienza, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. Il Direttore generale, in particolare, (i) fornisce il proprio supporto al Consiglio di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, mediante proposte, analisi e valutazioni, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, (ii) esercita i poteri direttivo e disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti, (iii) coordina l'attività di lavoratori autonomi e collaboratori (iv) coadiuva il Presidente nei rapporti del Fondo con le

istituzioni, le parti sociali, i gestori delle risorse finanziarie e gli aderenti, (v) elabora i dati economici e attuariali degli associati per gli scopi del Fondo, (vi) esamina le proposte dei gestori, anche potenziali, per l'investimento delle risorse finanziarie del Fondo, (vii) elabora piani di investimento, anche pluriennali, e (viii) svolge le ulteriori funzioni espressamente attribuitegli dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione, che stabilisce quali azioni intraprendere.

B - Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del dlgs. 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del d.lgs. 252/2005.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub depositario o nell’interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al precedente comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità, determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (bilancio di esercizio). Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale, che è incaricato anche della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al precedente comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V - MODALITA' DI ADESIONE

Art. 34 - Adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo (domanda di adesione). L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. Il Lavoratore è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal Lavoratore direttamente o, per i dipendenti, tramite del proprio Datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa domanda contiene la delega al Datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del Lavoratore dipendente.
5. La raccolta delle adesioni dei Lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e/o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante il sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso all'utilizzo di tale strumento da parte del Lavoratore, il quale ha il diritto di recedere entro

trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, lo stesso Lavoratore invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti al Lavoratore il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal Datore di lavoro, comunica al Lavoratore l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. Il Lavoratore perde la qualifica di aderente nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica allo stesso che provvederà alla sua cancellazione dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli iscritti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali i Soci possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36 bis - Mediazione

1. Ogni controversia tra i Soci e il Fondo, derivante dal rapporto associativo o connessa allo stesso, come pure ogni controversia inerente all'interpretazione e/o all'applicazione validità o efficacia del presente statuto o del regolamento del Fondo, ove non diversamente stabilito dalla legge, sarà sottoposta al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento di mediazione civile e commerciale della ADR EUROPA S.r.l., con sede in Roma, via Terenzio n. 21, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 14553571002, iscritta presso il Ministero della giustizia quale Organismo di Mediazione al n.1071.
2. I Soci debbono ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al precedente comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.